



Regolamento incentivi funzioni tecniche - D.Lgs. n. 36/2023

Indice

CAPO I - Principi generali	2
Articolo 1. Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	2
Articolo 2. Destinatari.....	2
Articolo 3. Gruppo di lavoro.....	3
Articolo 4. Limite soggettivo dell’incentivo.....	3
Articolo 5. Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	4
Articolo 6. Centrali di committenza/stazione unica appaltante	4
Articolo 7. Quota del 20 per cento.....	4
CAPO II - Incentivo per lavori.....	5
Articolo 8. Graduazione della misura incentivante	5
Articolo 9. Disciplina delle varianti	5
Articolo 10. Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	5
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	6
Articolo 11. Graduazione della misura incentivante.....	6
Articolo 12. Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO IV - Norme comuni.....	7
Articolo 13. Principi in materia di valutazione.....	7
Articolo 14. Attività articolate e singole.....	8
Articolo 15. Attività del personale dirigenziale	8
Articolo 16. Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	8
Articolo 17. Liquidazione dell’incentivo	9
Articolo 18. Norme finali	9

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.

CAPO I - Principi generali

Articolo 1. Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 2. Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto – RUP ed eventuali responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, del Codice);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 3. Gruppo di lavoro

1. Il dirigente competente individua con propria determinazione il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

Articolo 4. Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 5. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 140.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 6. Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura stabilita dalla Convenzione stipulata con la centrale di committenza e, comunque, non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. L'incentivo destinato alla centrale di committenza è comprensivo della quota di cui al successivo art. 7.

Articolo 7. Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
 - le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Articolo 8. Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione dell'importo di lavori posto a base di gara:

Lavori	Percentuale
Pari o superiore ad euro 150.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice	2%
Superiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice	1,5%

2. La percentuale va applicata sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara e conseguentemente attivate.

3. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.

4. Nel caso di contratti misti si applica la percentuale riferita al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto, come indicato all'art. 14, comma 18, del Codice.

5. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 9. Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Articolo 10. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	8%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo	2%
Regolare esecuzione	2%
Collaudo statico	2%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Articolo 11. Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione dell'importo di servizi e forniture posto a base di gara:

Servizi/Forniture	Percentuale
Pari o superiore ad euro 140.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) e fino ad euro 500.000,00	2%
Superiore ad euro 500.000,00 e fino ad euro 800.000,00	1,8%
Superiore ad euro 800.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00	1,5%
Superiore ad euro 1.000.000,00	1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione. I PPP e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili.

3. La percentuale va applicata sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara e conseguentemente attivate.

4. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.
5. Nel caso di contratti misti si applica la percentuale riferita al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto, come indicato all'art. 14, comma 18, del Codice.
6. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 12. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30%
Programmazione della spesa per investimenti	1%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Predisposizione dei documenti di gara	20%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	3%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV - Norme comuni

Articolo 13. Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata

realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Articolo 14. Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, RUP ed eventuali responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 15. Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale fatte salve le norme derogatorie previste dalla legge.

Articolo 16. Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.

2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, commisurata alla percentuale di scostamento.

3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.

4. Il dirigente competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.

5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico e come tali soggetti all'applicazione della penale contrattuale.

Articolo 17. Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predisponde una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Articolo 18. Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.